



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO
PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA E LA
PROVINCIA DI LA SPEZIA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE
ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI IMPERIA E SAVONA



Guardia di Finanza
Comando Regionale Liguria

ACCORDO PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL
D.LGS 42/2004, CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

TRA

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la
provincia di La Spezia, quale ufficio periferico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il
Turismo, rappresentata dal Soprintendente architetto Manuela Salvitti

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona, quale
ufficio periferico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, rappresentata dal
Soprintendente architetto Roberto Leone

e il

Comando Regionale Liguria della Guardia di Finanza Genova, rappresentata dal Comandante
Regionale Gen.B. Rosario Massino

PREMESSE

Considerato che:

- le Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio, di seguito Soprintendenze, svolgono una costante attività di tutela nel territorio di competenza attraverso la verifica dello stato di conservazione del patrimonio, sia di proprietà dello Stato che degli enti pubblici o di altri soggetti, come indica l'art. 10 del D.Lgs 42/2004 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, di seguito *Codice*., predispongono e realizzano, in accordo e in collaborazione con gli enti proprietari, una coordinata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro dei beni;
- ai sensi dell'art. 24 del *Codice*, per gli interventi da eseguirsi da parte di ogni ente o istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'art. 21 del *Codice* può essere espressa nell'ambito di accordi tra Ministero ed il soggetto pubblico interessato.
- alcuni degli immobili del Comando Regionale Liguria Guardia di Finanza sono stati dichiarati di interesse ai sensi della Parte II del Codice e sono, in molti casi, beni di straordinaria valenza culturale;

- inoltre, gli edifici di diverse caserme del predetto Comando sono gravate da tutela *ope legis*, fino a quanto non interverrà la verifica dell'interesse prevista dall'art. 13, in quanto di proprietà pubblica e con più di 70 anni.
- È utile distinguere tra parti di edifici o singoli elementi costruttivi e di finitura realizzati nel periodo postbellico e privi di caratteri (singolarità di materiali, di finitura e decorativi) di interesse culturale e le parti di precedente realizzazione e non radicalmente modificate successivamente;
- Per Manutenzione Ordinaria, negli edifici e sulle loro parti precedenti il periodo post-bellico, debbano comunque intendersi lavori circoscritti e puntuali di semplice riparazione di danni che pregiudicano la sicurezza degli utenti o dei manufatti stessi e che non configurano in alcun modo interventi di carattere globale o modifica delle caratteristiche o delle finiture degli edifici.
- All'interno della Manutenzione Ordinaria, su edifici e su parti costruite o radicalmente modificate in periodo post-bellico e prive di caratteri di interesse culturale, possano ricadere interventi di riparazione globale, estesi a intere parti costruttive o di finitura degli edifici (ad esempio manti di copertura recenti, tinteggiature uniformi monocromatiche e prive di decorazioni di vani interni, sostituzione di ringhiere o altri elementi di complemento di carattere industriale...), purché realizzati utilizzando gli stessi materiali degli elementi da sostituire e tecniche costruttive analoghe a quelle esistenti.

Tali interventi debbano rispettare i seguenti fondamentali principi guida e privilegiare sempre:

- il criterio del “Minimo intervento” sufficiente a risolvere il problema con opere minime ed indispensabili;
- il criterio della massima “Reversibilità” delle opere di manutenzione/riparazione, evitando di realizzare opere definitive, se non è possibile operare con gli stessi materiali e le stesse tecniche del manufatto da riparare.
- il criterio della massima “Compatibilità” dei materiali utilizzati nella manutenzione/riparazione, anche pensando alla loro rimozione in occasione di successivi e più organici lavori complessivi (ad esempio, se la riparazione di una pavimentazione in graniglia seminata non può essere eseguita con miscele identiche a quelle esistenti, è preferibile integrare il piano di calpestio interrotto utilizzando miscele di malte compatibili con le esistenti, accordandole il più possibile cromaticamente con esse, rimandando a un successivo intervento definitivo).
- Ogni intervento di Manutenzione Ordinaria puntuale, compresi quelli attuabili in regime di somma urgenza e limitati alle sole opere provvisorie, ricadenti nelle fattispecie dell'art. 27, non deve in ogni caso comportare la definitiva e irreversibile alterazione dei manufatti, dei suoi spazi e dei suoi caratteri architettonici.
- Negli edifici tutelati, in ogni caso, gli interventi di Manutenzione Ordinaria su parti decorative quali stucchi e affreschi, devono limitarsi a fermare i fenomeni di degrado in atto e rimuovere eventuali cause di rischio per gli utenti assicurando la conservazione e la durabilità dei manufatti.

Tali interventi dovranno evitare ogni tentativo di “integrazione” di parti mancanti, privilegiando la riadesione o il ritegno meccanico provvisorio di parti in fase di distacco o, nel caso di stucchi o parti di soglie e stipiti di aperture di interesse culturale, provvedere eventualmente alla loro rimozione e conservazione in luogo sicuro, in attesa di più organici interventi di restauro. Nel caso di affreschi e decorazioni murali di varia natura, l'intervento dovrà limitarsi a quanto consentito dall'art. 27, ossia all'eventuale pre-consolidamento mediante applicazione di carta giapponese, quale presidio meccanico per fermare la perdita di materiale decoeso e in fase di distacco, o di altri dispositivi analoghi, comunque eseguita da Restauratori abilitati ai sensi dell'art. 182 a tale tipo di operazioni.

Tutto ciò premesso le parti

CONCORDANO

Di definire procedure semplificate per l'esecuzione degli interventi di Manutenzione Ordinaria sui beni di proprietà o in uso al Comando Regionale Liguria della Guardia di Finanza.

Tali interventi, anche sulla scorta dell'esperienza maturata, potranno essere autorizzati dalla Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21 del Codice, ferma restando la piena assunzione di responsabilità da parte dei richiedenti e il pieno rispetto di quanto richiamato nelle premesse.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si evidenziano alcuni interventi ricorrenti e tendenzialmente ricadenti nel regime autorizzativo semplificato.

- 1) Interventi di manutenzione su parti di edifici costruite o radicalmente modificate in periodo post-bellico e prive di caratteri di interesse culturale anche se limitato a singoli elementi:
 - tinteggiature di pareti e soffitti, a tinte monocrome e prive di decorazioni, eseguite con materiali e colori analoghi a quelli esistenti, o migliorativi e compatibili con i supporti;
 - puntuali riparazioni di pavimenti e battiscopa eseguite con materiali identici o compatibili con quelli esistenti, nel rispetto di quanto indicato nelle premesse;
 - rimozione di elementi o di finiture contenenti amianto, evitando danni ai manufatti contermini;
 - manutenzioni bagni realizzati nel periodo post-bellico con sostituzione di piastrelle e apparecchi sanitari, senza modifica della organizzazione spaziale e senza operare scassi nelle pareti e nelle murature storiche;
 - interventi su paramenti murari a vista limitati alla risarcitura di giunti di malta erosi o mancanti, per evitare l'aggravarsi di fenomeni di degrado in atto, con uso di malte compatibili e senza alterare l'aspetto della tessitura muraria;
 - puntuali e limitate riprese di intonaci mancanti, con uso di malte analoghe o compatibili con quelle esistenti, nel rispetto dei principi richiamati nelle premesse;
 - puntuali sostituzioni di singoli elementi di solai lignei non decorati e irrecuperabili, con elementi in tutto analoghi a quelli esistenti per forma, lavorazione, eventuale colorazione e specie legnosa;
 - interventi su porte esistenti, non di interesse storico-culturale, di sostituzione con manufatto identico, sul loro senso di apertura e relativi organi di chiusura e movimentazione;
 - eventuale rimozione di controsoffitti di recente costruzione e di natura industriale;
 - pulitura di superfici parietali e eventuale rimozione di graffiti vandalici solo se eseguibili con tecniche che non comportino danni irreversibili alle superfici stesse e solo su manufatti privi di un interesse storico artistico o culturale;
 - manutenzione di infissi in legno (porte e finestre), con esclusiva sostituzione delle singole parti ammalorate e irrecuperabili, o di singoli vetri, e loro tinteggiatura in accordo con gli altri esistenti;
 - sostituzione di infissi esterni o interni in alluminio o simili, soprattutto se inefficienti e ammalorati, con altri in legno con forme analoghe a quelli storici, se presenti o di altro materiale compatibile con i caratteri del manufatto;
 - modifica di impianti esterni (canalette) o impianti sottotraccia già esistenti, con assoluta esclusione dell'inserimento di condizionatori esterni;
 - riparazione e integrazione puntuale di sistemi di smaltimento delle acque piovane da coperture e terrazzi (gronde, pluviali, converse) con materiali analoghi agli esistenti;
 - riparazione di sistemi di impermeabilizzazioni esistenti o realizzazione di parziali e puntuali nuove impermeabilizzazioni provvisionali;

- manutenzione dei manti di copertura con eventuale riposizionamento o sostituzione di alcuni loro elementi, senza modifica di materiali, purché realizzate con gli stessi materiali di quelli esistenti;
- piccoli interventi di riparazione puntuale delle pavimentazioni, di muretti e parapetti di delimitazione di aree esterne degli immobili, nel rispetto dei loro caratteri architettonici e con materiali analoghi e compatibili con quelli esistenti;
- interventi di puntuale riparazione, anche con sostituzione e integrazione di singoli pezzi ammalorati e irrecuperabili, di opere in ferro e metallo, non di carattere storico-artistico, senza modificarne le forme;
- puntuali interventi di riparazione e limitata integrazione di manufatti lapidei, a esclusivo fine conservativo e di prevenzione di rischi per l'utenza e i manufatti stessi, con tecniche di pulitura, blando pre-consolidamento o ritegno meccanico non dannose per gli stessi e senza modifica irreversibile dei loro caratteri formali, dimensionali e materiali;
- manutenzione impianti (elettrico e/o idraulico e/o termico) sempre che non comportino scassi in murature storiche.
- sostituzione di elementi/dispositivi/beni purché non siano oggetto di specifica tutela.

L'elenco non è esaustivo di tutte le casistiche esistenti e potrà essere implementato con altri interventi al momento non individuati.

Tali e altri analoghi interventi si intendono autorizzati previa semplice comunicazione di inizio lavori alla Soprintendenza competente per territorio, a firma del Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria della Guardia di Finanza o suo delegato, corredata da una breve descrizione, la localizzazione e fotografie in numero sufficiente a far comprendere, con precisione, lo stato di fatto, i danni o le forme di degrado da risolvere e la esatta natura e entità dell'intervento proposto.

- 2) Gli interventi che superassero la Manutenzione Ordinaria di cui sopra e quelli sulle loro parti non costruite o radicalmente modificate nel periodo post-bellico, che superino gli interventi provvisori di cui all'art. 27 e le puntuali riparazioni evidenziate nelle premesse, potranno in ogni caso essere oggetto di esame e valutazione di specifici tavoli tecnici tra le parti, da tenersi a cadenza indicativamente mensile e da concludersi con esplicita verbalizzazione delle decisioni assunte.
- 3) Tutti gli interventi sulle superfici storicizzate che superino la semplice Manutenzione Ordinaria, con le specificazioni indicate nelle premesse, e si configurino come progetti più estesi e complessi dovranno essere oggetto di richiesta ex art. 21 dietro presentazione di progetto completo di tutti gli elaborati grafici e tecnico-amministrativi a firma di un architetto abilitato.

Per il raggiungimento degli obiettivi comuni

LE SOPRINTENDENZE SI IMPEGNANO

Per gli interventi di cui al punto 1) a verificare, se necessario, entro 20 gg dalla comunicazione e fatti salve le modalità e gli interventi consentiti dall'art. 27, a richiedere opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti di competenza;

Per gli interventi di cui al punto 2) a rilasciare l'autorizzazione sotto forma di verbale, articolato per singolo bene culturale, vistato per approvazione dal Soprintendente;

Per gli interventi di cui al punto 3) a rilasciare l'autorizzazione ex art.21 secondo le modalità previste dal *Codice*;

IL COMANDO REGIONALE LIGURIA DELLA GUARDIA DI FINANZA SI IMPEGNA A:

- garantire, per gli interventi di cui ai punti precedenti, la presenza di un atto completo di elaborati datati, da conservare agli atti della Soprintendenza competente per territorio al fine di trasmettere la memoria delle modifiche intervenute sull'immobile nel tempo.
- comunicare sempre l'inizio e la fine dei lavori.
- richiedere, se necessario, per gli interventi di cui ai punti 1) e 2) il rilascio di CEL a corredo della cui richiesta saranno riportati gli estremi delle comunicazioni intercorse (data e protocollo prima comunicazione o data e protocollo verbale, inizio lavori, fine lavori).
- partecipare ai tavoli tecnici attraverso la propria struttura tecnica qualificata (Reparto tecnico logistico Liguria ed il Comandante della Caserma) che sarà l'unico interlocutore con il quale la Soprintendenza dovrà rapportarsi per gli interventi sul patrimonio storico.

Si conviene, infine, che a seguito della valutazione dei risultati dopo i primi 6 mesi di applicazione il presente protocollo potrà essere oggetto di integrazioni e modifiche.

Il presente accordo ha la durata di 12 mesi, con decorrenza dal giorno della data di stipula, tacitamente rinnovabile per 3 anni. Eventuali variazioni al contenuto e alla durata dell'accordo stesso saranno concordate tra le parti mediante scambio di corrispondenza.

Genova,

*Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per la città metropolitana di
Genova e la provincia di La Spezia*

Arch. Manuela Salvitti

*Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per le provincie di Imperia
e Savona*

Arch. Roberto Leone

Firmato digitalmente da

ROBERTO LEONE

CN = LEONE
ROBERTO
O = MIBACT
C = IT

Firmato digitalmente da

MANUELA SALVITTI

O = MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI
C = IT
Data e ora della firma: 09/03/2021 10:35:25

*Il Comandante Regionale Liguria
della Guardia di Finanza*

MASSINO ROSARIO

2021-03-08 17:21:56

Gen. B. Massimo Massino

CN=MASSINO ROSARIO
C=IT
2.5.4.42=MASSINO
2.5.4.42=ROSARIO
RSA/2048 bits